

# INFRASTRUTTURE PER IL GNL

## LINEE GUIDA ASSOCOSTIERI

---

### Presentazione

---

ASSOCOSTIERI, nel consueto spirito propositivo e di supporto ad enti ed operatori, presenta le Linee Guida, pensate per costituire un utile *vademecum* per le Istituzioni centrali e locali coinvolte nel procedimento autorizzativo e per gli operatori impegnati ad investire nel settore del GNL attraverso la realizzazione di terminali di rigassificazione, di depositi costieri ed altre infrastrutture di ricezione di GNL.

La Guida, aggiornata con le ultime modifiche in tema di procedimenti per la VIA nazionale e regionale (Decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" in corso di pubblicazione in GURI) e con le novità di cui alla cosiddetta "Riforma Madia" (Legge 7 Agosto 2015, N. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e D. Lgs. 30 Giugno 2016, n. 127 «Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124») costituisce un'agile sintesi per districarsi tra le varie procedure amministrative da seguire per la realizzazione, in particolare, di terminali di rigassificazione e depositi costieri di GNL.

Essa è stata realizzata con il supporto e grazie al confronto con i Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a cui va il nostro sentito ringraziamento, allo scopo di offrire un immediato quadro di riferimento normativo.

La struttura del documento poggia su un approccio schematico che, partendo da una sintesi complessiva, evidenzia gli step da intraprendere presso Ministeri, Regioni ed altri Enti coinvolti, con l'indicazione delle tempistiche previste. Gli aspetti relativi alla Riforma Madia e quelli in tema di accise completano la guida fornendo una complessiva visione d'insieme. Il tutto nella speranza di poter fornire a funzionari, imprenditori ed in generale a tutti gli operatori del settore un riferimento utile per orientarsi in un contesto complesso e variegato come quello delle autorizzazioni per lo sviluppo di infrastrutture strategiche per la crescita della competitività del nostro sistema Paese.

**ASSOCOSTIERI**  
Il Direttore Generale

Avv. Dario Soria



# SCHEMA LOGISTICA GNL

AUTORIZZAZIONE MiSE	PROCEDURA VIA	SEVESO E PREVENZIONE INCENDI
<b>1. DEPOSITI GNL</b>		
<p><b>Capacità ≥ 200 tonnellate</b> (Art. 10, D.Lgs. n. 257/2016)</p> <p><b>Autorità Competente:</b> MiSE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Concerto: MIT</li> <li>Intesa Regioni interessate</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conferenza di servizi (sincrona: entro 45 gg. - asincrona 50 gg.)</li> <li>Autorizzazione Unica: entro 180 gg.</li> <li>Comunicazione termine lavori, richiesta di collaudo ed esercizio provvisorio</li> </ul> <p><b>Capacità &lt; 200 e &gt; 50 tonnellate</b> (Art. 10, D.Lgs n. 257/2016)</p> <p><b>Autorità competente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regione o Ente delegato</li> <li>Autorizzazione Unica</li> <li>Collaudo (ex D.P.R. n. 420/1994)</li> </ul> <p><b>Capacità &lt; 50 tonnellate</b> (Art. 11, D.Lgs. n. 257/2016)</p> <p>Comune – Procedura Semplificata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>30 gg. prima inizio lavori: dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza e parere Ufficio delle dogane competente per territorio</li> </ul>	<p><b>Capacità di stoccaggio &gt; 20.000 m3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VIA statale - Punto 8, Allegato II, Parte Seconda D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE in corso di pubblicazione in GURI</li> <li>Autorità competente: MATTM in collaborazione con MiBACT per le attività istruttorie relative al provvedimento</li> </ul> <p><b>Capacità di stoccaggio &lt; 20.000 m3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nessuna valutazione di impatto ambientale richiesta (Artt. 22 e 26 D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE in corso di pubblicazione in GURI)</li> </ul> <p><b>DEPOSITI GNL e TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VIA statale - Punto 18, Allegato II Parte Seconda - D.Lgs. 152/2006 (modifica o estensione di opere esistenti conformi alle soglie)</li> <li>Verifica di assoggettabilità a VIA statale - lettera h), Allegato II bis D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE (modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Soglia ≥ 200 tonnellate</b></li> <li>Notifica ex Art. 13, D.Lgs. n. 105/2015</li> <li>Rapporto di sicurezza preliminare per nulla osta di fattibilità</li> <li>Rilascio nulla osta di fattibilità da parte del CTR (4 mesi+2 mesi)</li> <li>Rapporto definitivo di sicurezza per l'esercizio</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Notifica ex Art. 13, D.Lgs. n. 105/2015</li> <li>Procedure prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedure prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011</li> </ul>
<b>2. TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorità Competente: MiSE (Costruzione, esercizio terminali di rigassificazione GNL e aumento capacità terminali)</li> <li>Procedimento unico</li> <li>Concerto: MATTM e MIT</li> <li>Intesa Regione interessata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VIA statale - (Punto 1, Allegato II- Parte Seconda - D.Lgs. 152/2006)</li> <li>VIS - Valutazione di Impatto Sanitario (Art. 26, comma 5-bis, D.Lgs. 152/2006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notifica ex Art. 13, D.Lgs. n. 105/2015</li> <li>Rapporto di sicurezza preliminare per nulla osta di fattibilità</li> <li>Rilascio nulla osta di fattibilità da parte del CTR (4 mesi+2 mesi)</li> <li>Rapporto definitivo di sicurezza per l'esercizio</li> </ul>

# DEPOSITI DI STOCCAGGIO GNL

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE STRATEGICHE (Legge 4/4/2012, n. 35 - D.Lgs. 16/12/2016, n. 257)			
AUTORITÀ COMPETENTE		ISTANZA	
<p>a) Capacità ≥ 200 tonnellate</p> <p>Ministero dello Sviluppo Economico*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Concerto: MIT</li> <li>Intesa: Regioni interessate</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conferenza di servizi</li> <li>Autorizzazione Unica: max 180 gg. (Art.57, comma 4, Legge n. 35/2012 e Legge n. 241/1990)</li> </ul> <p>* Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministero dello Sviluppo Economico</li> <li>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</li> <li>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</li> <li>Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco</li> <li>Ministero della Difesa</li> <li>Regione competente per territorio</li> <li>Direzione Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio</li> <li>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio</li> <li>Agenzia delle Dogane - Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette</li> <li>Agenzia delle Dogane Direzione Regionale o Interregionale competente per territorio</li> <li>Agenzia delle Dogane competente per territorio</li> <li>Provincia ora Città Metropolitana competente per territorio</li> <li>Comune</li> <li>Capitaneria di Porto</li> <li>Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche competente per territorio</li> <li>Altre Amministrazioni o Enti competenti</li> <li>Altri Enti eventualmente coinvolti</li> </ul>	
AUTORITÀ COMPETENTE	ISTANZA	AUTORITÀ COMPETENTE	ISTANZA
<p>b) Capacità &lt; 200 e &gt; 50 tonnellate</p> <p>Regione o Ente delegato</p> <p>Autorizzazione Unica: 90 gg. salvo diversa indicazione della Regione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura di cui alla Legge n. 241/1990</li> </ul>	<p>c) Capacità &lt; 50 tonnellate</p> <p>Comune - Procedura Semplificata</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Silenzio assenso: 30 gg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione: 30 gg. prima inizio lavori</li> <li>Parere Ufficio delle dogane competente per territorio</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianti/infrastrutture di cui alle lettere a) e b) ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua la cui realizzazione comporta modifiche sostanziali del piano regolatore di sistema portuale: l'autorizzazione unica, previa acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, costituisce anche variante al piano regolatore di sistema portuale → silenzio assenso decorsi 45 gg. dalla richiesta di parere</li> </ul>			

# TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL

# LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI

Decreto legislativo n. 127/2016 c.d. «RIFORMA MADIA» in vigore dal 28/7/2016

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA «SINCRONA» e «ASINCRONA» ex Art. 14 *ab initio*

## CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE)

- In modalità «asincrona» con trasmissione telematica tra le amministrazioni partecipanti di comunicazioni, istanze, documentazione, schemi di atto, atti di assenso...

### TEMPISTICA

- **Indizione:** entro 5 gg. lavorativi dalla ricezione della domanda
- Integrazioni o chiarimenti: 15 gg. dalla ricezione della documentazione
- Trasmissione determinazioni di competenza:
  - 45 gg.
  - 90 gg. se vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini

## CONFERENZA SIMULTANEA (CON RIUNIONE) QUANDO?

- In casi di particolare complessità della determinazione da assumere

### NOMINA RAPPRESENTANTE UNICO

- Delle amministrazioni statali: dal Presidente del Consiglio
- Delle amministrazioni periferiche: dal Prefetto
- Delle Regioni o Enti locali: da ciascuna Regione o Ente locale

### TEMPISTICA

- Indizione: entro 5 gg. lavorativi dalla ricezione della domanda
- Integrazioni o chiarimenti: 15 gg. dalla ricezione della documentazione
- Conclusione: entro 45 gg. dalla data di prima riunione o 90 gg. se vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini

## PASSAGGIO DALLA CONFERENZA SEMPLIFICATA ALLA CONFERENZA SIMULTANEA

- Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali → la nuova valutazione contestuale si svolge con la riunione della conferenza simultanea che si tiene nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza.
- Conclusione dei lavori: 45 gg. dalla data della prima riunione.

## DECRETO MISE DI AUTORIZZAZIONE

### 1. Costruzione ed esercizio terminali di rigassificazione GNL, aumento capacità terminali esistenti (Art. 46 della Legge 29/11/2007, n. 222)



- Concerto: MATTM e MIT
- Intesa: Regione interessata



Conferenza di servizi (art. 14 e succ. Legge 7 Agosto 1990, n. 241)

Procedimento unico: 200 gg.

### 2. Modifica Terminali esistenti (art. 10 comma 2 D.Lgs 257/2016)

- Concerto MIT
- Intesa Regione
- Conferenza dei servizi



Nel caso di impianti di rigassificazione ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua la cui realizzazione comporta modifiche sostanziali del piano regolatore portuale

## L'AUTORIZZAZIONE SOSTITUISCE

- ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso (compresi concessione demaniale e permesso di costruire)

**Fatti salvi:** successiva adozione e aggiornamento condizioni economiche e tecnico-operative da parte del MIT

- anche ai fini urbanistici ed edilizi ogni altra autorizzazione, concessione approvazione, parere e nulla osta

**Fatti salvi:** adempimenti previsti da norme di sicurezza.

## L'INTESA COSTITUISCE

- Variazioni strumenti urbanistici vigenti o strumenti di pianificazione e di coordinamento denominati o sopraordinati dalla strumentazione vigente in ambito comunale

## IL PROCEDIMENTO UNICO CONSIDERA CONTESTUALMENTE

il progetto di variante del piano regolatore portuale il progetto di terminale di rigassificazione



## → L'AUTORIZZAZIONE

- è resa anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- è rilasciata di concerto anche con il MIT e costituisce approvazione della variante del piano regolatore portuale

# NORMATIVA AMBIENTALE

## Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE in corso di pubblicazione in GURI)

TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE E DEPOSITI STOCCAGGIO GNL CAPACITA' COMPLESSIVA > 20.000 m3

- VIA statale
- Autorità competente (AC): MATTM in collaborazione MiBACT per le attività istruttorie relative al provvedimento

### ISTANZA

- Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'AC in formato elettronico la documentazione di cui all' Art. 12
- Entro 15 gg. dalla presentazione dell'istanza: l'AC verifica la completezza della documentazione, la presenza di impatti transfrontalieri e il pagamento del contributo
- Qualora le documentazioni risulti incompleta l'AC: richiede al proponente documentazione integrativa al massimo entro 30 gg.
- La documentazione integrativa viene verificata entro i successivi 15 gg.



### PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE E AVVISO AL PUBBLICO SU SITO WEB AC E COMUNICAZIONE TELEMATICA AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI TERRITORIALI COMPETENTI

- L'AC può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica (Art. 13) su richiesta motivata di Regione, Comuni, Ass. Ambientaliste e ove non già svolto il «dibattito pubblico» ex art. 22 D.Lgs. 50/2016

### CONSULTAZIONE

- Entro 60 gg. dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico chiunque abbia interesse può presentare osservazioni all'AC
- Entro 60 gg. sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici a cui è stata inviata la comunicazione
- Entro 30 gg. successivi: possibilità per il proponente di presentare all'AC controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti
- Entro 30 gg. l'AC può stabilire, per una sola volta, un termine di ulteriori 30 gg. se sono necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati progettuali o alla documentazione acquisita
- Su richiesta motivata del proponente l'AC può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa (termine max 180 gg.). Se entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa, ovvero qualora la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'AC ha l'obbligo di procedere all'archiviazione
- In caso di modifiche/integrazioni sostanziali e rilevanti, l'AC dispone entro 15 gg. che il proponente trasmetta un nuovo avviso al pubblico entro i successivi 15 gg.
- Per le sole modifiche/integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di 30 gg. per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
- Entro i 30 gg. successivi il proponente ha facoltà di presentare all'AC le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti

### VALUTAZIONE E DECISIONE

- Entro 60 gg. dalla conclusione della fase di consultazione l'AC propone al Ministro (MATTM) l'adozione del provvedimento VIA
- L'AC può disporre un prolungamento di un massimo di 30 gg. in caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità comunicando al proponente le ragioni della proroga e il termine entro cui sarà emanato il provvedimento
- Entro 60 gg. il Ministro (MATTM) adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto con il Ministro (MiBACT)
- Entro i 30 gg. successivi deliberazione del CdM, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, in caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA



### PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI IVA

# NORMATIVA AMBIENTALE

## Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE in corso di pubblicazione in GURI)

### PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'AC che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto (Art. 16)

### ISTANZA

- Il proponente presenta l'istanza di VIA avendo cura che l'avviso al pubblico rechi specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali
- Entro 15 gg. l'AC verifica l'avvenuto pagamento del contributo nonché il ricorrere di consultazioni transfrontaliere e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web
- Entro 30 gg. dalla pubblicazione l'AC, le amministrazioni e gli enti coinvolti, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 gg per le eventuali integrazioni
- L'AC successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, pubblica l'avviso al pubblico
- Dalla data della pubblicazione della documentazione, e per la durata di 60 gg., il pubblico interessato può presentare osservazioni
- Entro i successivi 30 gg. l'AC può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a 30 gg.
- L'AC su richiesta motivata del proponente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa (periodo max 180 gg.). Qualora entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'AC di procedere all'archiviazione
- L'AC, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro 15 gg. dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi 15 gg., un nuovo avviso al pubblico
- In relazione alle modifiche/integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, il termine per l'ulteriore consultazione del pubblico è di 30 gg.

### CONFERENZA DI SERVIZI

- L'AC, fatto salvo il rispetto dei termini previsti per le consultazioni transfrontaliere, entro 10 gg. dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente (Art. 14-ter, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della Legge n. 241/1990).



Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di 210 gg.



La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico

# VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Ulteriori novità introdotte dal D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE (in corso di pubblicazione in GURI)

## PRE-SCREENING

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, può richiedere all'AC una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo.

L'AC entro 30 gg. comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni e le eventuali procedure da avviare (verifica di assoggettabilità a VIA o VIA) ovvero se le modifiche/estensioni non rientrano nel campo di applicazione della disciplina di VIA (nuovo comma 9, Art. 6 D.Lgs. 152/2006)

## REGIME TRANSITORIO (in corso di pubblicazione in GURI)

Per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o VIA ancora in corso alla data del 16 maggio 2017, ordinariamente conclusi in base alla normativa previgente, su istanza del proponente (da presentare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE in corso di pubblicazione in GURI) l'AC può disporre l'applicazione della nuova disciplina al procedimento in corso, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione qualora risultino già effettuate ed esaurite le attività istruttorie.

Il proponente può comunque ritirare l'istanza e presentarne una nuova da avviare ai sensi della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE (disposizioni transitorie ex Art. 23 del D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE in corso di pubblicazione in GURI)

# TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO

Nuova definizione di VIS (lettera b-bis, Art. 5 D.Lgs. 152/2006 modificato dal D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE in corso di pubblicazione in GURI):

*«valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione»*

**È prevista la predisposizione da parte del proponente di una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), in conformità alle linee guida** predisposte dall'Istituto superiore di sanità (Rapporto Istisan 17/4) ai sensi dell'Art. 26, comma 5-bis, D. Lgs. 152/2006 e che dovranno essere *«adottate con decreto del Ministro della salute»* ai sensi dall'Art. 23, comma 2, D. Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE (in corso di pubblicazione in GURI):

*«...il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità»*

Nella Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e nel Comitato tecnico istruttorio saranno presenti esperti in materia di impatto sanitario, afferenti all' Istituto Superiore di Sanità ovvero al Ministero della Salute (nuovo Art. 8 D. Lgs. 152/2006 sostituito dal D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE in corso di pubblicazione in GURI)

Per le attività di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate al provvedimento di VIA (nuovo Art. 28 D.Lgs. 152/2006 sostituito dal D.Lgs. di attuazione della direttiva 2014/52/UE in corso di pubblicazione in GURI), l'AC può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, anche dell'Istituto Superiore di Sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica

# PERCORSO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO

## Il percorso di VIS è articolato in 5 fasi

- **Screening:** fase in cui si decide se la proposta deve essere sottoposta a VIS.
- **Scoping:** fase che definisce quali temi chiave deve trattare la VIS, quali effetti sulla salute siano rilevanti, quanto essi siano persistenti, estesi geograficamente, altamente probabili, la comunità interessata dagli impatti potenziali, chi sono gli stakeholder e le fonti di dati disponibili.
- **Assessment:** fase che definisce quali caratteristiche hanno i rischi sanitari, quali soggetti sono interessati dagli impatti, come sono classificati gli impatti per importanza, quali alternative sono disponibili e quali sono le incertezze delle stime. In questa fase, laddove possibile, possono essere riportate anche valutazioni quantitative di impatto.
- **Reporting:** fase che riepiloga le informazioni necessarie da fornire al decisore, l'esistenza di conflitti non risolti, eventuali proposte alternative, le raccomandazioni, le misure di mitigazione identificate per ogni impatto.
- **Monitoring:** (spesso contenuta nel Reporting) fase che riepiloga il piano di monitoraggio delle mitigazioni, gli indicatori del monitoraggio ed i responsabili della loro attuazione.

## Il percorso di VIS prevede che vengano effettuate



- **descrizione delle emissioni/scarichi nelle matrici ambientali;**
- **valutazione della popolazione direttamente ed indirettamente esposta;**
- **valutazione di impatto diretto ed indiretto:**
  - analisi della letteratura scientifica ca e stima dei casi attesi;
  - analisi dello stato di salute ante-operam della popolazione esposta
  - stima di impatto in fase di cantiere, esercizio e dismissione;
- **descrizione delle misure suggerite di mitigazione e del piano di monitoraggio**

# IMPIANTI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE RICADENTI IN AREE COSTIERE

## AUTORIZZAZIONE MIT

### 1) ex art. 52, comma 2, Codice della Navigazione

#### ISTANZA

- Soggetto proponente: presentazione DIA
- MIT: esprime il parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 57 della Legge n. 35/2012
- Collaudo - Art. 48 del Reg. Cod. Nav. e D.P.R. n. 328/1952
  - Collaudo provvisorio: Capitanerie di Porto in ambito locale;
  - Collaudo definitivo: MIT

### 2) ex Art. 55, Codice della Navigazione

Per l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare  
Autorità competente: Capo del compartimento

#### L'autorizzazione:

- si intende negata se entro 90 gg. l'amministrazione non ha accolto la domanda dell'interessato
- non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati

## CONCESSIONE DEMANIALE

**Rilascio: nell'ambito dell'iter autorizzativo**  
**Durata: almeno 10 anni**

#### ISTANZA

- Soggetto proponente: contestualmente all'istanza per l'autorizzazione di cui all'Art. 57 della legge n. 35/2012 per gli impianti strategici avanza istanza per ottenere la concessione demaniale marittima (Art. 36 Codice navigazione e Art. 18 Legge n. 84/94)
- Autorità competente: MIT
- Presentazione istanza: modello D1 disponibile sul sito web del MIT
- Pubblicazione: affissione della domanda nell'albo Pretorio dei Comuni e dell'Ufficio marittimo e/o portuale interessati territorialmente
- Rilascio: 30 gg. dalla data della conferenza dei servizi decisoria, ovvero del provvedimento rilasciato dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione interessata, per l'autorizzazione di cui all'Art. 57 della Legge n. 35/2012



- I pareri e le autorizzazioni acquisite nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 57 della legge n. 35/2012 si considerano acquisiti anche ai fini del rilascio della concessione demaniale
- Rilascio del titolo concessorio: Presidente Autorità di Sistema Portuale sedi di AdSP/ Amministrazioni marittime escluso le Regioni a statuto speciale

# PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore (nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1 (200 tonnellate), applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1), prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2

## Presentazione al CTR del rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all'allegato C.

### Il CTR:

#### COSTRUZIONE

(Art. 16, comma 1 e 17, comma 2, primo periodo)

- Avvia l'istruttoria all'atto di ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza
- Esamina il rapporto preliminare di sicurezza
- Effettua i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari
- Rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato
- Formula la proposta di divieto di costruzione entro 4 mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza in caso di gravi carenze di sicurezza riscontrate nel rapporto preliminare

**Sono fatte salve:** le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari non > a 2 mesi

- Esamina il rapporto definitivo di sicurezza trasmesso dal gestore
- Esprime parere tecnico conclusivo entro il termine di 4 mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza (termine comprensivo dei necessari sopralluoghi)

#### ESERCIZIO

(Art. 16, comma 2 e 17, comma 2, secondo periodo)

- Avvia l'istruttoria all'atto di ricevimento del rapporto definitivo di sicurezza
- Esamina il rapporto definitivo di sicurezza
- Effettua i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari

### Nell'atto conclusivo dell'istruttoria

#### Sono indicate le:

- valutazioni tecniche finali
- eventuali prescrizioni integrative

#### È disposto il:

- divieto di inizio attività qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti

### L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità comprende:

- La valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (D.P.R. 1° Agosto 2011, n. 151)
- Sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni
- I sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi

# RILASCIO DEL PARERE AI SENSI DELLA NORMATIVA FISCALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUTTORIA MiSE

## AUTORITÀ COMPETENTE

(nell'ambito dell'istruttoria MiSE ai fini autorizzativi)



**Agenzia delle Dogane - Direzione centrale antifrode e controlli: rilascia il parere**



**Le Direzioni regionali, interregionali o provinciali:**

- ricevuta l'istanza completa dei relativi elaborati tecnici, trasmettono la documentazione all'ufficio delle Dogane territorialmente competente sull'impianto per acquisirne il parere tecnico-fiscale



## ISTANZA

- Agenzia delle Dogane - Direzione centrale antifrode e controlli
- Agenzia delle Dogane Direzione Regionale o interregionale competente per territorio
- Agenzia delle Dogane competente per territorio

Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di costruzioni lungo la linea doganale occorre presentare istanza all'Agenzia delle Dogane (Art. 19, D.Lgs. n. 374/1990)

### Entro 30 gg dalla ricezione dell'istanza:

Nel trasmettere il parere tecnico-fiscale, redatto anche in base agli elementi acquisiti dall'U.D. competente, comunicano all' Agenzia delle Dogane - Direzione centrale antifrode e controlli, il nominativo di un proprio dipendente per la partecipazione alla Conferenza di servizi che, qualora nulla osti, potrà essere designato dalla Direzione centrale quale componente

L'ESERCIZIO È SUBORDINATO AL RILASCIO DELLA LICENZA FISCALE

# NORMATIVE RICHIAMATE

---

Decreto Legislativo 16 Dicembre 2016, n. 257 «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»

Decreto Legislativo 4 Agosto 2016, n. 169 «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»

Legge 28 Gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale»

Regio Decreto 30 Marzo 1942, n. 327 «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione»

D.P.R. 15 Febbraio 1952, n. 328 «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)»

Legge 29 Novembre 2007, n. 222 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»

Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»

Decreto Legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114 (in corso di pubblicazione in GURI)

Decreto Legislativo 26 Giugno 2015, n. 105 «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»

Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo»

Legge 7 Agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

Decreto legislativo 30 Giugno 2016, n. 127 «Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124»

# ASSOCOSTIERI

---

ASSOCOSTIERI aderisce a Confcommercio – Imprese per l'Italia - e rappresenta, da oltre trent'anni, gli interessi degli operatori, titolari di depositi costieri, doganali, fiscali di oli minerali, prodotti chimici, GPL, biodiesel, depositi e terminali di rigassificazione di GNL.

Tutela gli interessi delle Aziende associate nelle sedi istituzionali, politiche e tecniche nazionali comunitarie ed internazionali competenti in materia di logistica energetica. L'attività dell'Associazione si esplica attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, tavoli di consultazione istituiti dalla Pubblica Amministrazione e organismi tecnici, audizioni istituzionali e politiche, relazioni ed eventi per una pronta collaborazione e supporto per tutte le problematiche di interesse dei comparti industriali che rappresenta.

Svolge, inoltre, una capillare attività di formazione agli Associati su tutte le normative di interesse, evidenziando gli aspetti più rilevanti per l'attività delle aziende associate, fornendo interpretazioni ed attività di consultazione con le istituzioni in caso di dubbi interpretativi.

L'Associazione negli ultimi anni al fine di agevolare l'applicazione delle normative ambientali molto complesse sia per gli operatori che per gli organi di controllo, ha portato avanti con l'ausilio dei tecnici delle aziende associate e con esperti esterni, la caratterizzazione del settore attraverso la predisposizione di linee guida approvate dagli organi tecnici istituzionali quale il Comitato Ecoaudit ed Ecolabel in materia di gestione della sicurezza, bonifica siti contaminati e certificazione EMAS e l'implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001

Scopo dell'Associazione è:

- tutelare le Aziende regolarmente costituite, titolari di decreti per l'esercizio in concessione di depositi costieri e/o fiscali e di aziende operanti nel settore della logistica di prodotti petroliferi, chimici, petrolchimici, GPL e GNL.

- rappresentare la categoria per il suo riconoscimento e la sua valorizzazione nei confronti della pubblica Amministrazione, di altre Associazioni, di organizzazioni economiche internazionali e nazionali, difendendone gli interessi.



### **Sede legale**

Via di Vigna Murata,  
40  
00143 Roma

### **Contatti**

Tel 06 500 46 58 - 06 500 46 59 - 06 591 00 49  
Fax 06 50 11 697  
E.Mail [assocostieri@assocostieri.it](mailto:assocostieri@assocostieri.it) - [info@assocostieriservizi.it](mailto:info@assocostieriservizi.it)  
PEC [assocostieri@pec.it](mailto:assocostieri@pec.it) - [assocostieriservizi@pec.it](mailto:assocostieriservizi@pec.it)  
Sito web [www.assocostieri.it](http://www.assocostieri.it)  
[www.assocostieribiodiesel.com](http://www.assocostieribiodiesel.com)  
[www.assocostieriservizi.it](http://www.assocostieriservizi.it)

---